

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 530**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati GIOLITTI, LACONI e BERTI***Annunziata il 18 dicembre 1953*

Modifica dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1949, n. 433

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È principio fondamentale consacrato nei regolamenti del Parlamento italiano quello che assicura la tutela dei diritti delle minoranze. Fra le norme che attuano tale principio assumono importanza essenziale quelle relative alla procedura per l'elezione di rappresentanze o delegazioni del Parlamento, sempre determinata in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. La prassi ha costantemente confermato questa modalità di procedura. L'articolo 3 della legge sopracitata costituisce l'unica grave eccezione alla re-

gola. Esso è evidentemente il frutto di un momento di particolare tensione politica e di grave turbamento della normale prassi parlamentare. Il nuovo Parlamento ha il dovere di ripristinare la lettera e lo spirito del Regolamento, cancellando l'infausta eccezione, anche in considerazione della nuova consistenza raggiunta dalle minoranze in seguito alle elezioni del 7 giugno 1953.

Siamo certi che tutti gli onorevoli colleghi saranno unanimi nell'adempimento di questo dovere, che sarà anche prova di sensibilità democratica e di accortezza politica.

**PROPOSTA DI LEGGE**

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 23 luglio 1949, n. 433, è sostituito dal seguente:

« I diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva sono eletti dalle due Camere, tra i propri componenti, nella misura di nove per ciascuna, secondo la procedura prescritta dai rispettivi Regolamenti.

Le stesse modalità valgono per l'elezione dei diciotto membri supplenti ».